



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 474

del 10/12/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL COMPARTO ST5_P15 - DENOMINATO ROSCIANO "A" AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I.DITTE PROPONENTI: "MASSIMO S.R.L." - COOPERTATIVA EDILIZIA ENDAS 80 - C.O.P.E.S. - PESARO

L'anno **duemilatredici**, il giorno **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **9,30** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI STEFANO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) CUCUZZA MARIA ANTONIA RITA	<i>VICE SINDACO</i>	Assente
3) FALCIONI MAURO	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	Presente
4) ANTOGNOZZI SIMONE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) DELVECCHIO DAVIDE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) LOMARTIRE GIANLUCA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) MANCINELLI FRANCO	<i>ASSESSORE</i>	Presente
8) SANTORELLI ALBERTO	<i>ASSESSORE</i>	Presente
9) SERFILIPPI LUCA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
10) SILVESTRI MICHELE	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **1**

Presenti: **9**

Assume la Presidenza il Sig. **AGUZZI STEFANO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **RENZI ANTONIETTA**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL COMPARTO ST5_P15 - DENOMINATO ROSCIANO "A" AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I.DITTE PROPONENTI: "MASSIMO S.R.L." - COOPERTATIVA EDILIZIA ENDAS 80 - C.O.P.E.S. - PESARO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

VISTO che con atto di Giunta Comunale n. 303 del 02/08/2013, immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo del comparto ST5_P15 – denominato Rosciano “A” ai sensi degli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. - Ditte proponenti: “Massimo s.r.l.” - Coopertativa edilizia Endas 80 - C.O.P.E.S. – Pesaro;

VISTE le note:

- del 09/08/2013, P.G. n. 58055, con cui veniva trasmesso all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – per quanto di competenza ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e s.m.i – copia della deliberazione di giunta n. 303 del 02/08/2013 e degli elaborati costituenti il Piano Attuativo in oggetto;
- del 8/10/2013 prot. n. 74759 pervenuta in data 10/10/2013 con P.G. n. 72021 (deposita agli atti al n° 1), in cui si comunica che la Giunta Provinciale nella seduta del 03/10/2013 ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 e s.m.i. ha formulato la seguente osservazione: *“Tenuto conto della significatività dell'intervento in termini sia dimensionali che di dotazioni infrastrutturali l'Amministrazione Comunale dovrà tenere conto, prima dell'approvazione del piano, del contenuto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013”*;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 93/2013 ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come prescritto dell'art. 4 paragrafo 3 della medesima”*. In particolare venendo meno i limiti inferiori di esclusione definiti dalla legge regionale di riferimento per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di opere presenti anche in Piani Attuativi, non risulta più applicabile il criterio di esclusione dall'analisi di Valutazione Ambientale Strategica VAS così come definito al punto 8 lettera m) del paragrafo 1.3 delle linee guida Regionali approvate con D.G.R. 1813 del 21/12/2010 che recita:

“Non sono comunque soggetti a VAS

.....

in quanto le scelte pianificatorie sono già state effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali:

m) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purchè non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e a Valutazione di incidenza secondo la vigente normativa. ...”

RITENUTO, data la *“significatività dell'intervento in termini sia dimensionali che di dotazioni infrastrutturali”*, di recepire l'osservazione contenuta nella Deliberazione della Giunta Provinciale, valutando gli impatti derivanti dagli interventi previsti attraverso la *“Verifica di assoggettabilità”* alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 8 della L.R. n. 3/2012;

RITENUTO di approvare il Piano di Lottizzazione in oggetto secondo quanto disposto dalle sopraccitate linee guida Regionali approvate con D.G.R. 1813 del 21/12/2010 al paragrafo 1.3, punto 8 lettera n):

“Non sono comunque soggetti a VAS:

in quanto le scelte pianificatorie sono già state effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti degli interventi:

...

n) i piani attuativi di cui al Titolo IV della L.R. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui al punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della L.R. 7/2004.”

CONSIDERATO che la verifica di assoggettabilità a VIA potrebbe comportare delle modifiche al Piano di Lottizzazione così come approvato, si ritiene di modificare lo schema di convenzione inserendo la seguente clausola:

“In relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la ditta lottizzante si obbliga ad effettuare a mezzo tecnici abilitati la verifica preliminare.

Nell'ipotesi in cui emerga la non necessità, ma con prescrizioni, o l'assoggettabilità alla VIA, la stessa ditta lottizzante si obbliga ad effettuare la valutazione definitiva e comunque adeguare il progetto di lottizzazione alle prescrizioni o alle risultanze della VIA esonerando il Comune di Fano ed i suoi funzionari da ogni e qualsivoglia responsabilità”;

DEDUZIONE l'osservazione è da accogliere con la prescrizione di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA prima del rilascio dei permessi di costruire;

VISTA

La nota del 22/10/2013, p.g. n. Pg. 74245 (deposita agli atti al n° 2), dirigente del Settore U.O.1^ Archivio e Protocollo trasmessa digitalmente in cui si attesta:

- *“che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di giunta n. 303 del 02.08.2013 relativi a “Pubblicazione del Piano urbanistico attuativo del comparto ST5_P15 - denominato Rosciano “A” ai sensi degli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. 34/92 e s.m.i.- Ditte proponenti “- Massimo srl – Cooperativa edilizia Endas 80 – C.O.P.E.S. Pesaro” sono regolarmente avvenuti;*

- *che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 12.08.2013 al 10.09.2013;*

- *che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata per il giorno 10.10.2013, è pervenuta all'Ente in pari data, un'osservazione acquisita agli atti con Pg. 71989, a nome di Piccini Daniele - Amm.re Unico ditta Massimo srl”;*

VISTA l'osservazione acquisita agli atti con Pg. 71989 del 10/10/2013 (deposita agli atti al n° 3) in cui si chiede di sostituire la tavola 20 b. “Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria (centro civico)” presente nel fascicolo della delibera di adozione con uno nuovo progetto;

VISTA l'integrazione degli elaborati progettuali del 29/10/2013, assunta agli atti il 30/10/2013 con P.G. 76153 costituita dai seguenti elaborati:

Tav. 20b – Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria (centro civico)

G2) – Computo Metrico Estimativo Opere di Urbanizzazione

H2) - Elenco Prezzi

VISTA l'integrazione al progetto pervenuta il giorno 21/11/2013 e assunta al P.G. 81221 costituita dalla “Relazione tecnica opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria - Centro di Quartiere”;

VISTO il parere dell'U.O. Nuove Opere del 03/12/2013 P.G. 83872 allegato alla presente alla lettera **A** in cui è espresso parere favorevole di massima (considerato il livello di dettaglio degli elaborati trasmessi) con riserva di esprimere il parere definitivo in sede di esame del progetto esecutivo che sarà allegato al permesso di costruire;

DEDUZIONE l'osservazione presentata dalla Ditta lottizzante è da accogliere; ..

VISTI i seguenti pareri di verifica di ottemperanza dei progetti delle opere di urbanizzazione ai pareri espressi per l'adozione:

U.O. Nuove opere del 02/11/2013 P.G. 83494 allegato alla presente alla lettera **B** in cui si comunica che la ditta non ha ottemperato a tutte le prescrizioni di cui al parere espresso in sede della Conferenza dei Servizi del 11/06/2013;

U.O. Progettazione Traffico del 05/11/2013 P.G. 84575 allegato alla presente alla lettera **C** in cui si esprime un parere favorevole condizionato;

VISTI gli elaborati presentati dal progettista, in cui sono state effettuate le modifiche richieste dai competenti uffici, in data 06/12/2013 con P.G. 0084870 costituiti dai seguenti elaborati:

Tav. 8a - Planimetria strade;
A) - Schema di convenzione;
E) Relazione Tecnica opere di Urbanizzazione;
G1) – Computo Metrico Estimativo Opere di Urbanizzazione Primaria;
G2) - Computo metrico estimativo Opere di Urbanizzazione secondaria;
H1) - Elenco prezzi - Opere di Urbanizzazione Primaria;
H2) - Elenco prezzi - Opere di Urbanizzazione secondaria;
I) - Relazione finanziaria;

e in data 09/12/2013 assunti agli atti con P.G. 85186 costituiti dai seguenti elaborati:

Tav. 8b - Segnaletica Stradal;
Tav. 10 - Particolari costruttivi strada;
F) Relazione tecnica opere di urbanizzazione

VERIFICATO quanto già precedentemente espresso, che il Piano non è soggetto a VAS in quanto le scelte pianificatorie sono già state effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti degli interventi:...n) *i piani attuativi ci cui al Titolo IV della L.R. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui al punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della L.R. 7/2004.*

(oggi punti 7.a e 7.b dell'Allegato B2 della L.R. 3/2012:

7. Progetti di infrastrutture

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha. □

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha; costruzione di grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 27/2009; parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.

Nota relativa all'allegato:

La Corte costituzionale, con sentenza 93/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla presente legge regionale, nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima.)

RICHIAMATO che il piano attuativo oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.L. 174 del 10-10-2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in attesa di conversione in cui è previsto all'art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;
- lo Statuto comunale;
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e s.m.i.;
- la lettera b) del comma 13 dell'art. 5 del D.L. 13-5-2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 per il quale “*i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale,*

- conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”;*
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;
 - la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e s.m.i.;
 - il comma 8 dell’art. 11 della L.R. 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” che recita “In attuazione dell’articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:
 - i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell’ art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;.....”
 - il P.R.G. vigente approvato con delibera consiliare n° 34 del 19/02/2009;
 - il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

SI ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL come rivisto dall’art. 3 dal n. D.L. 174/2012 e che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente derivanti dall’attuazione di una previsione del Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO che il Piano attuativo in esame è conforme alle normative statali, regionali e comunali sopra elencate;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla su indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267;

- a) Parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio interessato Arch.Giangolini in data 9 dicembre 2013, favorevole per gli aspetti urbanistici;
- b) Parere di regolarità contabile reso dal Responsabile di Ragioneria dott.ssa Mantoni in data 10 dicembre 2013, favorevole;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di **APPROVARE**, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse dagli Enti e Uffici competenti, recependo le osservazioni della Provincia di Pesaro-Urbino e della Ditta lottizzante così come illustrate in premessa, il Piano Urbanistico Attuativo del comparto ST5_P15 – denominato Rosciano “A” ai sensi degli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. Ditte proponenti: “Massimo s.r.l.” - Coopertativa edilizia Endas 80 - C.O.P.E.S. – Pesaro composto dai seguenti elaborati conservati nel fascicolo della delibera di adozione come predisposti dal progettista Ing. Cesare Canestrari :

- A) – Relazione Tecnica Illustrativa;
- B) – Norme Tecniche di Attuazione;
- C) – Schema di Convenzione;
- D1) – Relazione Geologica;
- D2) – Verifica Compatibilità Idraulica;
- E) – Documentazione Fotografica area d’intervento;
- F) – Relazione Tecnica sulle Opere di Urbanizzazione,
- G1) – Computo Metrico Estimativo Opere di Urbanizzazione Primaria;
- L) – Relazione Previsionale Clima Acustico;
- M) – Relazione L.R. 14/2008;
- N) – Relazione DPR 503;
- Tav. 1 – Planimetrie generali 1/500-1/1000-1/2000;
- Tav. 2 – Rilievo planoaltimetrico 1/500;
- Tav. 3 – Destinazioni d’uso delle aree 1/500;
- Tav. 4 – Dimensionamento intervento e standard 1/500;

Tav. 5 – Planivolumetrico 1/500;
Tav. 6 – Profili e sezioni 1/200;
Tav. 7a – Tipologie edilizie 1/200;
Tav. 7b – Tipologie edilizie 1/200;
Tav. 9 – Profili longitudinali strade 1/100-1/500;
Tav. 11 – Planimetria rete fognaria 1/500;
Tav. 12a – Profili rete fognaria bianca 1/100-1/500;
Tav. 12b – Profili rete fognaria nera 1/100-1/500;
Tav. 13a – Particolari fognatura bianca 1/10-1/20;
Tav. 13b – Particolari fognatura nera 1/10-1/20;
Tav. 13c – Particolari smaltimento acque bianche 1/10-1/20;
Tav. 14 – Rete acquedotto 1/500;
Tav. 15 – Rete gas 1/500;
Tav. 16 – Rete ENEL 1/500;
Tav. 17 – Rete Pubblica Illuminazione 1/500;
Tav. 18 – Rete Telecom 1/500;
Tav. 19 – Verde pubblico 1/500;
Tav. 20a – Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria (acquedotto) 1/500;
Elaborato planimetrico E1 – Aree da cedere;
Elaborato planimetrico E2 – Opere pubbliche;
Elaborato planimetrico E3 – Rilievo essenze arboree protette;

nonché dai seguenti elaborati conservati nel presente fascicolo:

A- Schema di convenzione;
E) Relazione Tecnica opere di Urbanizzazione secondaria;
G1) – Computo Metrico Estimativo Opere di Urbanizzazione Primaria
G2) - Computo metrico estimativo Opere di Urbanizzazione secondaria;
H1) - Elenco prezzi - Opere di Urbanizzazione Primaria;
H2) - Elenco prezzi - Opere di Urbanizzazione secondaria;
I) - Relazione finanziaria;
Tav. 8a - Planimetria strade
Tav. 8b - Segnaletica Stradali;
Tav. 10 - Particolari costruttivi strada;
Tav. 20b – Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria (centro civico) 1/500;

3) di **STABILIRE**, data la *“significatività dell'intervento in termini sia dimensionali che di dotazioni infrastrutturali”*, che prima del rilascio dei permessi di costruire dovranno essere valutati gli impatti derivanti dagli interventi previsti attraverso la *“Verifica di assoggettabilità”* alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 8 della L.R. n. 3/2012;

4) di **DARE ATTO** che l'intervento proposto non è soggetto alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) secondo quanto disposto dalle linee guida Regionali approvate con D.G.R. 1813 del 21/12/2010 al punto 1.3 – 8 lettera n):

“Non sono comunque soggetti a VAS:

in quanto le scelte pianificatorie sono già state effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti degli interventi:

...

n) i piani attuativi di cui al Titolo IV della L.R. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della L.R. 7/2004.” (oggi punti 7.a) e 7.b) dell'Allegato B2 della L.R. 3/2012);

5) di **DARE ATTO** che il piano oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

6) di **STABILIRE** che, nel caso in cui venga stipulata la convenzione urbanistica prima dell'effettuazione della *“Verifica di assoggettabilità”* alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 8 della L.R. n. 3/2012, lo schema di convenzione venga integrato con la seguente clausola:

“In relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la ditta lottizzante si obbliga ad effettuare a mezzo tecnici abilitati la verifica preliminare.

Nell'ipotesi in cui emerga la non necessità, ma con prescrizioni, o l'assoggettabilità alla VIA, la stessa ditta

lottizzante si obbliga ad effettuare la valutazione definitiva e comunque adeguare il progetto di lottizzazione alle prescrizioni o alle risultanze della VIA esonerando il Comune Di Fano ed i suoi funzionari da ogni e qualsivoglia responsabilità”;

7) di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Urbanistica per tutti gli adempimenti relativi al perfezionamento della Convenzione Urbanistica, demandando allo stesso di apportare le modifiche e/o le integrazioni che potranno essere necessarie, fermo restando che non dovranno essere modificati gli aspetti sostanziali, nonché di apportare modifiche e variazioni non sostanziali in fase di esecuzione alle opere di urbanizzazione;

8) di **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V - Servizi LL.PP. e Urbanistica;

9) di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore V - Servizi LL.PP. e Urbanistica per gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 e successive modifiche e/o integrazioni;

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to Aguzzi Stefano

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

La presente deliberazione di Giunta N. **474** del **10/12/2013** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 20/12/2013

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PEDINI FRANCESCO